



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 190/16/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI
CONFRONTI DEL COMUNE DI BAUNEI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l’art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016”*;

VISTE le note del 22 e 28 aprile 2016 (prot.lli nn. 21341 e 22244) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Sardegna ha trasmesso le risultanze istruttorie del procedimento avviato nei confronti del Comune di Baunei a seguito della segnalazione dell’avv. Stefano Orrù per la presunta violazione del divieto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di comunicazione istituzionale, in quanto il Comune dopo la data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali 2016 ha utilizzato «la piattaforma “Facebook” (Pagina istituzionale denominata “Comune di Baunei Santa Maria Navarrese-Organizzazione Comunitaria-Municipio-Organizzazione Amministrativa”), per effettuare comunicazioni in violazione della disposizione del comma 1 dell’art. 9 legge 28/2000». In particolare, in data 21 aprile 2016, l’Amministrazione comunale di Baunei ha effettuato comunicazioni “accattivanti e suggestive ai fini elettorali”, specie per l’iniziativa dei volontari coordinati dall’Amministrazione ed impiegati in lavori di sistemazione del patrimonio comunale, nonché «la riproduzione della foto di un articolo del quotidiano La Nuova Sardegna attraverso il quale l’Amministrazione comunica la propria iniziativa di “consolidamento” di un nuraghe nell’agro di Baunei con le maestranze comunali», tutte comunicazioni “prive del requisito dell’indispensabilità e della impersonalità richieste dalla legge”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato sardo ed, in particolare, gli esiti del verbale della riunione del 27 aprile 2016, dal quale, in sintesi, risulta quanto segue:

- a seguito della contestazione del 26 aprile 2016 (ns. prot. n. 21672), in riscontro alla richiesta dell’Autorità del 22 aprile precedente (ns. prot. n. 21429), si è presentato presso gli uffici del CO.RE.COM. il Sindaco di Baunei, sig. Salvatore Corrias, il quale ha dichiarato che la pagina Facebook oggetto della segnalazione non è una pagina istituzionale del Comune e non è curata dagli uffici, bensì dai componenti del gruppo di maggioranza;
- il Comitato ha esaminato il contenuto della pagina Facebook e ha rilevato che solamente il primo dei post citati nella segnalazione è stato inserito in data 21 aprile 2016, mentre gli altri risalgono a data precedente;
- inoltre, ha rilevato che nella sezione “informazioni” presente sulla pagina Facebook risulta testualmente “Pagina Facebook del gruppo che amministra dal 2011 il Comune di Baunei; questa ha lo scopo di informare i cittadini sulla vita amministrativa del paese”;
- pertanto, “nonostante l’uso improprio dello stemma del Comune e l’intitolazione evocativa del medesimo”, il CO.RE.COM. ritiene che “la pagina facebook non appare direttamente riferibile al Comune di Baunei”;

PRESA VISIONE della documentazione riportante le pagine del social network, trasmesse, insieme alla segnalazione, con nota della Guardia di Finanza Comando Provinciale di Nuoro in data 5 maggio 2016 (prot. n. 23641), dalla quale risulta che in data 21 aprile 2016 alle ore 15.43 e 16.49 sono state effettuate comunicazioni con il logo dell’Ente e la scritta “Comune di Baunei Santa Maria Navarrese” e che nella stessa data alle ore 8.37 è pubblicata la foto di un articolo di giornale sul consolidamento di un nuraghe a Baunei, riportando sempre il logo e la denominazione del Comune;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la successiva nota del 13 maggio 2015 (prot. n. 25748) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha trasmesso un'integrazione degli esiti istruttori precedentemente inviati, precisando che:

- l'attuale Sindaco del Comune di Baunei, sig. Salvatore Corrias, risulta tra i candidati alla medesima carica alle prossime elezioni del 5 giugno 2016;
- dalla pagina *Facebook*, oggetto della segnalazione da cui ha avuto origine il procedimento istruttorio in questione, è stato rimosso lo stemma del Comune e la denominazione della pagina medesima è stata mutata in "*Baunei-Santa Maria Navarrese un futuro in comune*";

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2016;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*" (cfr. art. 1, comma 5);

ACCERTATA la rimozione dalle pagine *Facebook* dei riferimenti al Comune quanto allo stemma e alla denominazione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la pubblicazione dei messaggi su pagine *Facebook* non istituzionali non sia riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00;

RITENUTA pertanto la non applicabilità al caso in esame dell'art. 9 della legge n. 28/00 per difetto del requisito soggettivo in quanto le attività oggetto di segnalazione non promanano da una Pubblica amministrazione;

RITENUTO conseguentemente di condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Baunei ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Napoli, 19 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi